



INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA E LA COLLETTIVITÀ DI CORSICA

La Regione Toscana della Repubblica Italiana e la Collettività di Corsica, Repubblica Francese, di seguito denominate “le Parti”,

Premesso che:

- Le Parti hanno condiviso un destino comune nel corso della storia;
- Esistono solide relazioni e legami di amicizia e fratellanza tra le rispettive cittadinanze;
- Esiste tra le Parti una consolidata esperienza di cooperazione transfrontaliera;
- le Parti sono impegnate in maniera proattiva nell’ambito della cooperazione euromediterranea;
- sussiste la volontà delle due Parti di offrire ai propri partner pubblici e privati un quadro di collaborazione strutturato relativo alle potenzialità istituzionali, economiche, sociali, culturali e scientifiche dei rispettivi territori;
- il Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia, fatto a Roma il 26 novembre 2021, anche noto come “Trattato del Quirinale”, fornisce un quadro politico e giuridico stabile e formalizzato per le relazioni italo-francesi e offre nuove opportunità di collaborazione;
- il Trattato del Quirinale ribadisce la necessità di una cooperazione rafforzata nel Mediterraneo, tenendo conto del comune legame con il Mediterraneo, come crocevia di civiltà e collegamento tra i popoli dell’Est e dell’Ovest, dell’Europa e dell’Africa”.

Nell’ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1 *(Obiettivi e Finalità)*

Con la presente Intesa, sulla base di valori condivisi, le Parti intendono rafforzare i legami tra le rispettive comunità attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento dei legami tra le rispettive cittadinanze e istituzioni;
- b) sviluppo della libera circolazione degli individui e delle idee, oltre alla mobilità dei giovani;
- c) valorizzazione dell’ambiente, compreso quello marittimo, e dell’agricoltura sostenibile;
- d) valorizzazione della rispettiva cultura;
- e) sviluppo nel settore dei trasporti e dei collegamenti marittimi ed aerei;
- f) sviluppo del turismo sostenibile;
- g) sviluppo economico e dell’imprenditorialità;
- h) collaborazione accademica, culturale e in ambito archeologico.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

La presente Intesa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e francese, nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Francia all'Unione Europea.

La presente Intesa non costituisce accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola della presente Intesa sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Articolo 1 le Parti promuoveranno le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

- a) sviluppo e sostegno per una reciproca collaborazione anche attraverso la predisposizione di proposte progettuali in risposta a bandi regionali, nazionali ed europei;
- b) supporto ad iniziative volte alla localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
- c) partecipazione a discussioni strategiche su temi condivisi;
- d) organizzazione congiunta di eventi;
- e) scambi, incontri e creazione di progetti tra le Parti sui temi previsti nell'Articolo 1;
- f) promozione delle politiche regionali nel quadro dell'Agenda 2030 e la partecipazione congiunta per rafforzare il ruolo delle Regioni nel quadro delle politiche nazionali e comunitarie;
- g) monitoraggio sulle predette attività e i relativi sviluppi, attraverso l'organizzazione di riunioni pluriennali e piani di azione, elaborati congiuntamente tra le Parti, in osservanza dei rispettivi ordinamenti nazionali e nel rispetto degli ambiti previsti nell'Articolo 1.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura nei bilanci delle Parti, senza generare oneri finanziari a carico dei rispettivi Stati.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per il territorio dei due rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e nel rispetto delle procedure previste dalla rispettiva normativa nazionale.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8
(Efficacia e Durata)

La presente Intesa acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di tre (3) anni. Essa potrà essere rinnovata espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia della presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Articolo 9
(Clausola per la Protezione dei dati personali)

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Intesa, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679.

Firmata a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione Toscana
Il Presidente

Per la Collettività di Corsica
Il Presidente